

Codice A1305A

D.D. 13 luglio 2017, n. 172

Occupazione temporanea ed imposizione di servitu' ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nel Comune di ROMAGNANO SESIA (NO), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto "Allacciamento FIP di Romagnano Sesia - DN 100 (4") - 75 bar". Pagamento diretto delle indennita' accettate dagli aventi diritto.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Politiche Energetiche - dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Spalto Gamondio n. 27/29 – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, tra gli altri, del nuovo metanodotto "Allacciamento FIP di Romagnano Sesia - DN 100 (4") - 75 bar", (quale parte del nuovo più articolato impianto "Gattinara - Prato Sesia ed opere connesse"), localizzato nel Comune di ROMAGNANO SESIA (NO), previo accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i..

Vista la Determinazione dirigenziale n. 549 in data 07.10.2008 con la quale il Settore regionale Programmazione e risparmio in materia energetica – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. - ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (riunitasi in data 08.10.2007 ed in data 17.03.2008) che così si possono sintetizzare:

- approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 26.06.2007, come integrato con la documentazione allegata alla nota SNAM n. 20379 in data 30.01.2008;
- dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12 comma 1 lett. B);
- apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga ml. 13,50 per parte dall'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con effetto di variante urbanistica;

- autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato comprensivo delle predette integrazioni.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001, l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea, al fine di avviare i lavori previsti nel citato progetto definitivo per la cui realizzazione è indispensabile disporre urgentemente degli immobili interessati, e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, onde assicurare così con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura di gas naturale necessario per soddisfare sia le richieste delle utenze civili ed industriali, che il previsto ulteriore sviluppo del mercato locale, garantendo inoltre il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.

Visto il piano particellare trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore blu-rosso e con il colore rosso le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001.

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non era stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati era stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di ROMAGNANO SESIA (NO).

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, i seguenti aventi diritto, Signore BRUGO Isabella di Novara e GIORIA Maria Luigia di Torino, nonché la Ditta "IOPPA F.lli Giampiero e Giorgio – Soc. Agr. Semplice" con sede in ROMAGNANO SESIA (NO), avevano a suo tempo presentato osservazioni scritte riguardo alla procedura coattiva e/o agli indennizzi offerti a titolo provvisorio.

Visto il provvedimento del Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici n. 246 in data 02.03.2010, con il quale non erano state accolte le osservazioni presentate dalle Ditte oppositori, ed era stata autorizzata a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., degli immobili siti nel Comune di ROMAGNANO SESIA (NO), necessari per la costruzione e l'esercizio del nuovo gasdotto "Allacciamento FIP di Romagnano Sesia".

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 246/2010, recante anche la misura delle indennità di occupazione ed asservimento offerte a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Vista la "dichiarazione di accettazione" delle indennità provvisorie di occupazione e di asservimento, inoltrata alla SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge dalla Ditta concordataria - BRUGO DOMENICA, PAVESI NICOLETTA e PAVESI VINCENZA - proprietaria dei seguenti terreni, necessari per la costruzione e l'esercizio del nuovo metanodotto "Allacciamento FIP di Romagnano Sesia" e di seguito elencati:

- Comune di ROMAGNANO SESIA (NO) - N.C.T. - Foglio n. 23 - Mappali nn. 7 e 8;
- indennità di occupazione temporanea e di asservimento accettate a titolo definitivo, pari a 2.260,00 €. complessivi.

Rilevato che i proprietari degli altri immobili ancora soggetti alla procedura ablativa sono esclusi dal presente provvedimento in quanto, riguardo alle indennità determinate con il predetto provvedimento n. 246/2010, entro i termini di legge:

- avevano rifiutato le somme offerte da SNAM a titolo provvisorio;
- nulla avevano comunicato al riguardo.

Ravvisata pertanto la necessità di disporre con urgenza, dato il notevole lasso di tempo trascorso, il pagamento delle indennità di occupazione ed asservimento accettate a titolo definitivo dagli aventi diritto, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1 artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 comma 3 e 26 comma 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento della somma di complessivi €. 2.620,00 accettata a titolo definitivo dalla Ditta Concordataria indicata in premessa.

Tale importo costituisce l'indennità dovuta a seguito dell'occupazione temporanea e dell'asservimento degli immobili citati in premessa, siti nel Comune di ROMAGNANO SESIA (NO), necessari per la costruzione e l'esercizio del nuovo metanodotto "Allacciamento FIP di Romagnano Sesia".

ART. 2

Il pagamento della somma di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell'effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione, delle effettive proprietà degli immobili, nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 4

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)